



## GIUNTA REGIONALE

### **IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

**Determinazione A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015**

*«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*

**Dott. Domenico Madonna**  
**Responsabile Ufficio "Prevenzione della Corruzione della Giunta Regionale"**

# OBIETTIVO DELLE LINEE GUIDA di cui alla determinazione ANAC n. 8/2015

- Le linee guida sono innanzitutto indirizzate alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A., nonché agli enti pubblici economici;
- Le linee guida sono rivolte, inoltre, alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici;
- Esse sono volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla L. n. 190/2012 ed al D.lgs. n. 33/2013;
- Ad avviso dell'ANAC spetta in primo luogo a dette amministrazioni **promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di tali enti**. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla.

# ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE CONTENUTI DAL D.LGS. N. 33/2013

## AMBITO SOGGETTIVO

L'ANAC con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2013 evidenzia Che, ai sensi dell'art. 24 bis d.l. n. 90/2014 (convert. In legge n.114/2014), la disciplina del d.lgs. N. 33/2013 si applichi anche a:

1. Società in controllo pubblico;
2. Società a partecipazione pubblica non di controllo;
3. Altri Enti di diritto privato in controllo pubblico;
4. Altri enti di diritto privato partecipati;
5. Enti pubblici economici.

# 1 - LE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

(società partecipate direttamente o indirettamente - cd CONTROLLATE)

## 1.1 – INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA'

- Per individuare le società controllate tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza occorre fare riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile ossia:
  - a) quando la P.A. dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co.1, n. 1);
  - b) quando la P.A. dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co.1, n. 2).
- Sostanzialmente quando la quota di partecipazione è => 51%.**
- Tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società "in house" e quelle in cui il "controllo sia esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente".

# 1 - LE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

(società partecipate direttamente o indirettamente  
- cd controllate)

## 1.2 - LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

- a) Le misure introdotte dalla L. 190/2012 ai fini della prevenzione della corruzione si applicano alle **società controllate**, direttamente o indirettamente, dalle P.A. – Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. N. 231/2001.
- b) Le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del citato d.lgs 231/2001, integrandolo con misure coerenti con le finalità della L. n. 190/2012.
- c) Come già evidenziato in precedenza tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società “in house” e quelle in cui il “controllo sia esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente”.

# 1 - LE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

(società partecipate direttamente o indirettamente  
-cd controllate)

## 1.2 - LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (L. n. 190/»012):

- d) Le misure volte alla prevenzione della corruzione sono elaborate dal *Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)* della società, in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di Amministrazione (CDA) o in altro organo con funzioni equivalenti.
- e) Qualora la società non abbia un sito internet, sarà cura dell'amministrazione controllante rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui la società controllata possa pubblicare i propri dati, ivi incluse le misure individuate per la prevenzione della corruzione, ferme restando le rispettive responsabilità.
- f) In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione in coerenza con quelle della capogruppo.

# 1 - LE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

(società partecipate direttam.te o indirett.te – cd controllate)

## 1.3 - I CONTENUTI MINIMI DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (in coerenza ed in attuazione con quanto previsto dal d.lgs. N. 231/2001, dalla L. n. 190/2012, dal d.lgs. N. 33/2013 e dal d.lgs. N. 39/2013) :

- a. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- b. Sistema dei controlli;
- c. Codice di comportamento;
- d. Trasparenza;
- e. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- f. Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- g. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. (art. 53, co. 16ter del d.lgs. N. 165/2001 – le società adottano misure ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di P.A., nei confronti delle società stesse– cd clausola del pantouflage);

# 1 - LE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

(società partecipate direttamente o indirett.te - cd controllate)

## 1.3 - I CONTENUTI MINIMI DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (in coerenza ed in attuazione con quanto previsto dal d.lgs. N. 231/2001, dalla L. n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e dal d.lgs. n. 39/2013) :

- h.** Formazione;
- i.** Tutela del dipendente che segnala illeciti (wistleblowing);
- l.** Rotazione o misure alternative;
- m.** Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- n.** Responsabile della prevenzione della corruzione "RPC". Secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della L. 190/2012 è nominato dall'organo di indirizzo della società CDA. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'ANAC con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi *on line*).



# 1 - LE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

(società partecipate direttamente o indirett.te - cd controllate)

## 1.4 - LA TRASPARENZA - Obblighi

(in coerenza ed in attuazione con quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 )

- Alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle P.A. si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (art. 11, co. 2), oltre a quanto previsto dalla L. 190/2012 (art. 1, co. 34) per tutte le società a partecipazione pubblica, anche non di controllo;
- Per le società controllate la trasparenza deve essere garantita per l'organizzazione e per le attività di pubblico interesse effettivamente svolte;
- Se una società non svolge le attività di pubblico interesse, è comunque tenuta a pubblicare i dati relativi alla propria organizzazione e a rispettare gli obblighi di pubblicazione che possono eventualmente discendere dalla normativa di settore, ad es. in materia di appalti o di selezione del personale;

# 1 - LE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

(società partecipate direttamente o indirett.te - cd controllate)

## 1.4 - LA TRASPARENZA - Obblighi

(in coerenza ed in attuazione con quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013)

- Alle società **“in house”**, che rientrano nella fattispecie delle società in controllo pubblico, si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le P.A., senza alcun adattamento.
- Pur non rientrando tra le P.A. di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. N. 165/2001 le società **“in house”**, essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti.

# 1 - LE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

(società partecipate direttamente o indirettamente)

## 1.4 - LA TRASPARENZA - Obblighi

(in coerenza ed in attuazione con quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 )

**Le società controllate sono tenute:**

- 1) Ad adottare un “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” (ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013).**

Nel programma le società indicano, esplicitandone la motivazione, quali sono le *attività non qualificabili di pubblico interesse* che non sono sottoposte alle misure di trasparenza previste dal d.lgs. n. 33/2013 e quelle che invece sono di pubblico interesse. Per gli altri contenuti del programma si rinvia alla delibera ANAC n. 50/2013.

L’omessa adozione del Programma è esplicitamente sanzionata ai sensi dell’art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. n. 90/2014.

# 1 - LE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

(società partecipate direttamente o indirett.te - cd controllate)

## 1.4 - LA TRASPARENZA - Obblighi

(in coerenza ed in attuazione con quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 )

### Le società controllate sono tenute:

- 2) a costituire sul proprio sito web una apposita sezione, denominata “Società trasparente”, in cui pubblicano i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Qualora le società controllate non abbiano un sito web, le amministrazioni controllanti rendono disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate predispongono la sezione “Società trasparente”, in cui pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità;

- 3) ad individuare, all'interno dei sistemi di controllo già esistenti, un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli O.I.V. per le P.A. (ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009). I riferimenti del soggetto così individuato sono indicati nella sezione del sito web “Società trasparente” e nel PTI.

# 1 - LE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

(società partecipate direttamente o indirett.te - cd controllate)

## 1.4 - LA TRASPARENZA - Obblighi

(in coerenza ed in attuazione con quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 )

### Le società controllate sono tenute:

- 4) a nominare il Responsabile della trasparenza, le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, co.1, del d.lgs. n. 33/2013 sono svolte, di norma, dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
- 5) ad adottare autonomamente misure organizzative al fine di assicurare "l'accesso civico" (art. 5, del d.lgs. n. 33/2013) e a pubblicare, nella sezione del sito web "Società trasparente", le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le richieste.

# **1 - LE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO**

(società partecipate direttamente o indirett.te - cd controllate)

## **1.4 - LA TRASPARENZA - Obblighi**

(in coerenza ed in attuazione con quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 )

In base all'Allegato 1) della determinazione ANAC n. 8/2015 le società controllate sono tenute ad osservare i seguenti adattamenti degli obblighi di trasparenza:

- 6) *Publicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. n. 33/2013);***
- 7) *Publicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013);***
- 8) *Publicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013);***
- 9) *Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. n. 33/2013).***

# **1 - LE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO**

(società partecipate direttamente o indirett.te - cd controllate)

## **1.4 - LA TRASPARENZA - Obblighi**

(in coerenza ed in attuazione con quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 )

**L'Allegato 1) della determinazione ANAC n. 8/2015, inoltre, indica che le società controllate sono tenute ad osservare i seguenti adattamenti degli obblighi di trasparenza:**

- 10) Selezione del personale (art. 10, d.lgs. 33/2013);**
- 11) Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. n. 33/2013);**
- 12) Bilancio (art. 29, d.lgs. n. 33/2013);**

## 2 - LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

(società partecipate direttamente o indirettamente  
- cd PARTECIPATE)

### 2.1 – INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ

Rientrano in questa fattispecie quelle definite dall'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 ossia quelle a partecipazione pubblica non maggioritaria, in cui le amm.ni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile (**quota di partecipazione < al 51%**).

L'Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza comporta, per dette società, oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico.



## 2 - LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

(società partecipate direttamente o indirett.te - cd partecipate)

### 2.2 - LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

- a) le amministrazioni partecipanti promuovono l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs 231/2001 nelle società in cui partecipano, integrandolo con misure coerenti con le finalità della L. n. 190/2012.
- b) le società in questione, in quanto rientranti fra gli enti regolati o finanziati dalle P.A., ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d), numero 2, del d.lgs. n. 39/2013, sono tenute a rispettare le norme sulla incompatibilità previste dal medesimo decreto ed, in particolare, dagli artt. 9 e 10.
- c) Le società restano quindi soggette al regime di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e *non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione (quindi facoltativo).*

## 2 - LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

(società partecipate direttamente o indirette - cd partecipate)

### 2.3 - TRASPARENZA - Obblighi:

- In virtù dell'art. 1, co. 34, della L. 190/2012 e dell'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 alle società a partecipazione pubblica non di controllo si applicano le regole in tema di trasparenza contenute nell'art. 1, commi da 15 a 33, della L. n. 190/2012, limitatamente *“all'attività di pubblico interesse”*, eventualmente svolta, disciplinata dal diritto nazionale o dell'U.E.”.
- Le società sono tenute ad assicurare la pubblicazione nei propri siti web in apposita sezione *“Società trasparente”* le seguenti informazioni relative:
  - 1) ai procedimenti amm.vi (art. 1, commi 15 e 26, L. n. 190/2012);
  - 2) al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1, co. 28, L. n. 190/2012);

## 2 - LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

(società partecipate direttamente o indirette - cd partecipate)

### 2.3 - TRASPARENZA - Obblighi:

- Le società partecipate sono tenute ad assicurare la pubblicazione nei propri siti web in apposita sezione "*Società trasparente*" le seguenti informazioni relative:
  - 3) ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, co. 15, L. n. 190/2012);
  - 4) ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, co. 15, L.190/2012);
  - 5) alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, co. 16, L. 190/2012 );
  - 6) alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. N. 163/2006 (art. 1, co.16 e 32, L. 190/2012);

## 2 - LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

(società partecipate direttamente o indirett.te - cd partecipate)

### 2.3 - TRASPARENZA - Obblighi:

- Le società sono tenute ad assicurare la pubblicazione nei propri siti web in apposita sezione "*Società trasparente*" le seguenti informazioni relative:
  - 7) alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, co. 16, lett. c), L. n. 190/2012);
  - 8) ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale (art. 1, co. 16, lett. d), L. n. 190/2012);

## 2 - LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

(società partecipate direttamente o indirett.te - cd partecipate)

### 2.3 - TRASPARENZA - Obblighi:

- Le società sono tenute ad assicurare la pubblicazione, nei propri siti web in apposita sezione "*Società trasparente*":
  - 9) dell' indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amm.vi che lo riguardano (art. 1, co. 29, L. 190/2012);
  - 10) Diversamente dalle società controllate, sono sottoposte, per quanto concerne la pubblicazione dei dati sull'organizzazione, unicamente agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. N. 33/2013 in ragione del rinvio operato dall'art. 22, co. 3, del medesimo decreto. Il tutto coordinato con l'art. 11 del d.lgs. N. 33/2013;

## 2 - LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

(società partecipate direttamente o indirett.te - cd partecipate)

### 2.3 - TRASPARENZA - Obblighi:

- L'ANAC prevede che per i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, sia applicabile la normativa sull'*accesso civico* (art. 5, d.lgs. N. 33/2013).
- Al fine di assicurare detto accesso, le società adottano autonomamente le misure necessarie e pubblicano nella sezione "*Società trasparente*", le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le relative richieste;
- Le società non sono tenute a nominare il Responsabile della trasparenza né ad adottare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, ma possono comunque provvedere in tal senso (facoltativo).

## 2 - LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

(società partecipate direttamente o indirett.te - cd partecipate)

### 2.3 - TRASPARENZA - Obblighi:

- L'ANAC ritiene che esse prevedano al proprio interno una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione (da affidare preferibilmente all'Organo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee);
- Se le società non dispongano di un sito internet in cui costituire la sezione "Società trasparente" le amm.ni partecipanti devono rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società possano predisporre tale sezione ove pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.

## 2 - LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

(società partecipate direttamente o indirett.te – cd partecipate)

### 2.3 - TRASPARENZA - Obblighi:

La pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. N. 33/2013 deve avvenire con gli opportuni adattamenti indicati nell'Allegato 1) della determinazione ANAC n. 8/2015, in particolare:

- 1) **Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo** (art. 14, d.lgs. n. 33/2013);
- 2) **Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali** (art. 15, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013);
- 3) **Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza** (art. 15, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013);
- 4) **Selezione del personale** (art. 19, d.lgs. n. 33/2013);
- 5) **Bilancio** (art. 29, d.lgs. N. 33/2013).



## 2 - LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

(società partecipate direttamente o indirett.te - cd partecipate)

### 2.3 - TRASPARENZA - Obblighi:

- E' auspicabile che le società e gli enti, nell'esercizio della propria discrezionalità e in relazione all'attività di pubblico interesse svolta, pubblicino sui propri siti istituzionali dati e informazioni "*ulteriori*" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge;
- I dati, le informazioni e i documenti "*ulteriori*" devono essere pubblicati (in formato aperto) nella sottosezione "*Altri contenuti - Dati ulteriori*" laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sottosezioni in cui deve articolarsi la sezione "Amministrazione trasparente"/ "Società trasparente" (d.lgs. N. 33/2015).

### 3 – GLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO (enti diversi dalle società controllate)

#### 3.2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI

- Ai sensi dell'art. 1, co. 60, della legge n. 190/2012, dell'art. 11 del d.lgs. N. 33/2013 e dell'art. 1, co. 2, lett. c), del d.lgs. N. 39/2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società controllate, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di «Fondazione» o di «Associazione»;
- L'art. 1, co. 2, lett. c), del d.lgs. N. 39/2013 prevede che per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono:
  - le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amm.ve, attività di produzione di beni e servizi a favore delle P.A. o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da parte di P.A.;
  - gli enti nei quali siano riconosciuti alle P.A., anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi ;
- In effetti sono enti ( in particolare associazioni e fondazioni) che hanno natura privatistica, non necessariamente con personalità giuridica;

### 3 – GLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO (enti diversi dalle società controllate)

#### 3.2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI

- L'ANAC nella determinazione n. 8/2015, al fine di identificare tali enti, individua alcuni indici, la cui ricorrenza può considerarsi sintomatica della sussistenza di un controllo pubblico. In particolare:
  - a) l'istituzione dell'ente in base alla legge o atto dell'amministrazione interessata, oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una disciplina speciale;
  - b) la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell'amministrazione;
  - c) il prevalente o parziale finanziamento dell'attività istituzionale con fondi pubblici o il riconoscimento agli enti del diritto di percepire contributi pubblici. Ciò comporta che la gestione finanziaria degli stessi sia soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'art. 2 della l. n. 259 del 1958 per la gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

### 3 – GLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO (enti diversi dalle società controllate)

#### 3.2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI

- L'ANAC nella determinazione n. 8/2015, al fine di identificare tali enti, indica l'utilizzo di alcuni indici, la cui ricorrenza può considerarsi sintomatica della sussistenza di un controllo pubblico. In particolare:
  - d) il riconoscimento in capo all'amministrazione di poteri di vigilanza, tra i quali, ad esempio:
    - l'approvazione, da parte dell'amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento;
    - l'approvazione, da parte dell'amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico - finanziaria;
    - l'attribuzione all'amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto;
  - e) la limitazione, da parte della legge, dell'apporto di capitale privato o della partecipazione dei privati ;
  - f) per le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza delle quote.

# 3 - GLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO

(enti diversi dalle società controllate)

## 3.2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI

- ▶ In alcuni casi è possibile che la presenza anche di uno solo dei suddetti indici sia già idonea a determinare un controllo vero e proprio, come avviene, ad esempio, nel caso in cui all'amministrazione competa la nomina della maggioranza dei componenti degli organi direttivi e/o di indirizzo.
- ▶ Ciascuna amministrazione è tenuta a pubblicare l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, controllati "con l'indicazione delle funzioni attribuite, delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate".

### 3 – GLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO (enti diversi dalle società controllate)

#### 3.3 – LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**Valgono le indicazioni formulate in relazione alle società controllate ( citate nelle slide nn. 5, 6, 7 e 8). Pertanto:**

- a) Le amministrazioni controllanti assicurano l'adozione del modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001 da integrare con le misure organizzative e di gestione per la prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012;
- b) Gli enti nominano un Responsabile della prevenzione della corruzione nell'ambito del personale in servizio;
- c) le misure previste per corrispondere alle finalità della l. n. 190/2012 sono strettamente correlate al modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001;
- d) Se manca il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, gli enti sono comunque tenuti ad adottare misure organizzative di prevenzione della corruzione in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012, analogamente a quanto sopra indicato per le società in controllo pubblico;
- e) Al RPC spetta la predisposizione delle misure per la prevenzione della corruzione, nonché le proposte di modifica e di aggiornamento. Le misure sono adottate dall'organo di indirizzo dell'ente. Per i contenuti e l'aggiornamento delle misure si rinvia a quanto precisato nelle slide nn. 7 e 8 con riferimento alle società in controllo pubblico.

# 3 - GLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO

(enti diversi dalle società controllate)

## 3.4 - LA TRASPARENZA - Obblighi

- Anche per questi enti, la trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività, limitatamente a quella di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea, sia sull'organizzazione;
- Ai fini dell'attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013, gli enti di diritto privato in controllo pubblico:
  - adottano il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
  - nominano il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione;
  - assicurano l'esercizio dell'accesso civico;
  - istituiscono nel proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione trasparente".
- Poiché la disciplina è la stessa applicabile alle società in controllo pubblico, si rinvia complessivamente a quanto precisato nelle slide dalla n. 9, alla n. 15 per dette società.

## 4 - GLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI (enti diversi dalle società partecipate)

### 4.1 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI

- Sono da ricomprendere tra gli **“altri enti di diritto privato partecipati”** quegli enti di natura privatistica, diversi dalle società partecipate, non sottoposti a controllo pubblico; sono quelli le cui decisioni e la cui attività non risultano soggette al controllo dell'amministrazione nelle forme e nei modi degli enti di diritto privato in controllo pubblico (cfr nelle slide da n. 26 a n. 30). Sono enti rilevanti ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in quanto comunque partecipati da amministrazioni;
- Gli enti, pur avendo natura di diritto privato hanno **un rilievo pubblico** in quanto deputati a svolgere attività amministrative ovvero attività di interesse generale;
- Nonostante l'autonomia statutaria e gestionale loro riconosciuta, **all'amministrazione sono attribuiti poteri di vigilanza in ragione della natura pubblica dell'attività svolta**;
- Detti poteri possono sostanziarsi, ad esempio, nell'approvazione da parte dell'amministrazione degli atti fondamentali, nella formulazione di rilievi sui bilanci, nei compiti di verifica dell'effettiva tutela dei beneficiari secondo le forme individuate negli statuti;
- Rientrano in tale categoria, sulla base della giurisprudenza ordinaria e costituzionale anche:
  - a) le fondazioni bancarie;**
  - b) le casse di previdenza dei liberi professionisti;**
  - c) le associazioni e le fondazioni derivanti dalla trasformazione, per legge, di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonostante l'indubbio rilievo di interesse generale delle funzioni ad esse attribuite.**



## 4 - GLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI (enti diversi dalle società partecipate)

### 4.1 - LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla l. n. 190/2012 né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione;
- E' compito delle pubbliche amministrazioni partecipanti promuovere, l'adozione di «protocolli di legalità» che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione, diversamente calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l'amministrazione esercita;
- E' anche compito delle amministrazioni che a vario titolo vi partecipano, promuovere l'adozione di modelli organizzativi come quello previsto nel d.lgs. n. 231 del 2001, laddove ciò sia compatibile con la dimensione organizzativa degli Enti.

### 4.2 - TRASPARENZA - Obblighi

- Le amministrazioni partecipanti sono tenute a promuovere, «protocolli di legalità» anche sugli obblighi di trasparenza individuati per le società a partecipazione pubblica non di controllo, che si applicano anche agli altri Enti di diritto privato partecipati.

## 5 - ENTI PUBBLICI ECONOMICI

(enti diversi dalle tipologie di società ed enti precedentemente indicati )

### 5.1 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI

- **Gli enti pubblici economici**, ancorché svolgano attività di impresa, sono da ritenersi tra i soggetti destinatari della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza **in quanto enti che perseguono finalità pubbliche**;
- Essi sono esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire per le pubbliche amministrazioni, per le società, e gli altri enti di diritto privato controllati o partecipati;
- Diversamente, la normativa genererebbe un'evidente asimmetria applicandosi a soggetti privati, quali le società, che esercitano attività d'impresa, ma non ad enti pubblici che pure svolgono il medesimo tipo di attività (L. n. 190 del 2012);
- La delibera dell'Autorità n. 50 del 2013 aveva chiarito l'applicabilità ad essi delle misure di trasparenza, anche se, allora, limitatamente, alle previsioni dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della legge n. 190/2012;
- Da ultimo è intervenuta la modifica dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 che, al co. 2, lett. a), si riferisce agli **«enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati»**, tra cui rientrano gli **enti pubblici economici**, come ha precisato l'Autorità con la delibera n. 144 del 2014.

## 5 - ENTI PUBBLICI ECONOMICI

(enti diversi dalle tipologie di società ed enti precedentemente indicati )

### 5.2 - LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Le misure introdotte dalla legge n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano agli enti pubblici economici.
- In sintesi, considerate le attività svolte in regime di diritto privato e tenuto conto che per tali enti si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 appare coerente un'interpretazione delle norme che prevede l'applicazione delle misure stabilite per le società in controllo pubblico e indicate nei paragrafi 2.1.1. e 2.1.2. della determinazione ANAC n. 8/2015 ai quali si rinvia.

## 5 - ENTI PUBBLICI ECONOMICI

(enti diversi dalle tipologie di società ed enti precedentemente indicati )

### 5.3 - TRASPARENZA - Obblighi

- A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 90 del 2014 all'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 sono tenuti ad osservare la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni.
- Sono da ritenersi superate le indicazioni in materia di trasparenza rivolte agli enti pubblici economici contenute nella delibera A.N.AC. n. 50 del 2013 e nel PNA.
- **Per l'attuazione degli obblighi di trasparenza del d.lgs. n. 33 del 2013 gli enti pubblici economici :**
  - Adottano il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
  - nominano il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione;
  - istituiscono sul proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella quale pubblicano i documenti, le informazioni e i dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013;
  - assicurano l'esercizio dell'accesso civico.

# ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ANAC

## TRASPARENZA - obblighi e divieti

- Le pubbliche amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, **l'elenco degli enti e delle società da esse partecipate o controllate.**
- L'attività di vigilanza e controllo dell'A.N.AC., che può comportare anche l'adozione di **sanzioni**, è svolta anche tenuto conto di tali elenchi nonché dei dati sulle società partecipate comunicati dalle pubbliche amministrazioni al Dipartimento del Tesoro del MEF, ( in attuazione del decreto del Ministero dell'Economia del 30 luglio 2010, adottato ai sensi dell'art. 2, co. 222, della l. n. 191/2009 e dell'art. 17, co. 3 e 4, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114);
- I documenti contenenti le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 e i loro aggiornamenti, ivi inclusi i Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, devono essere pubblicati esclusivamente nei siti istituzionali delle società e degli enti, nella sezione **“Amministrazione trasparente”/“Società trasparente”** sotto-sezione **“Altri contenuti – Corruzione”**.
- In una logica di semplificazione degli oneri essi non devono essere trasmessi all'A.N.AC. né al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante il sistema integrato “PERLA PA”.

# ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'ANAC

## TRASPARENZA - Obblighi e Divieti

□ Con l'**Orientamento n. 24 del 23 settembre 2015** l'**ANAC** ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della **sanzione disposta dall'art. 22, co. 4 del d.lgs. N. 33/2013** consistente nel **divieto per le P.A. di erogare somme a qualsiasi titolo** in favore di **enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate ecc..** come individuati nel co.1 dell'art. 22 citato, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel medesimo articolo 22 del decreto.

□ Il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013. Nel Comunicato si sottolinea che **l'Autorità avvierà specifica attività di vigilanza sull'osservanza di tali obblighi di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A., anche ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013** (sanzione amm.va pecuniaria da 500 a 10.000 euro);

Alla luce di quanto rappresentato è necessario:

□ Completare, ove mancanti, l'inserimento dei dati nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Enti controllati» del sito istituzionale della Regione Abruzzo;

□ Specificare nei provvedimenti di erogazione di somme a qualsiasi titolo a favore dei citati Enti e Società - per quanto di competenza - in relazione al settore di interesse degli Enti - l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 22 del citato d.lgs. 33/2013.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!**